

Edizione di venerdì 10 Febbraio 2023

CASI OPERATIVI

Cessione di partecipazioni con prezzo frazionato
di Euroconference Centro Studi Tributari

BILANCIO

La mappatura delle riserve nel bilancio 2022
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rilevanza fiscale della correzione di errori contabili con alcune incertezze
di Fabio Landuzzi

IVA

Tipo documento TD19 ed estrazione da deposito Iva
di Clara Pollet, Simone Dimitri

PATRIMONIO E TRUST

La valutazione dell'aliquota nominale del trust estero che consegue esclusivamente redditi finanziari
di Ennio Vial

CASI OPERATIVI

Cessione di partecipazioni con prezzo frazionato

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Un contribuente ha ceduto nel 2019 una quota qualificata di Spa realizzando una plusvalenza assoggettata a tassazione in Unico 2020. L'atto di cessione prevedeva al maturarsi di determinati eventi una modifica del contratto di compravendita. Verificatisi tali eventi le parti hanno sottoscritto un accordo nel giugno 2021 che prevede il pagamento di un prezzo aggiuntivo da parte dell'acquirente in 3 *tranche*:

- 1/3 del prezzo aggiuntivo entro febbraio 2022;
- 1/3 del prezzo aggiuntivo entro febbraio 2023;
- 1/3 del prezzo aggiuntivo entro febbraio 2024.

Il cedente è deceduto nel settembre 2021 per cui ora per gli eredi, si pongono i seguenti quesiti:

- nella denuncia di successione come va dichiarato l'importo relativo al prezzo aggiuntivo? (la prima *tranche* è stata accreditata in questi giorni sul c/c del *de cuius*)
- come credito per l'intero importo?
- è possibile attualizzare i valori relativi alla seconda e terza *tranche*?
- gli eredi nei modelli Unico relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 come dovranno dichiarare il reddito percepito e con quale tipologia di tassazione?

In capo al *de cuius* sarebbe stato assoggettato al 26% come tassazione di cessione qualificata.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



BILANCIO

La mappatura delle riserve nel bilancio 2022

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365



Il tema della analisi o **mappatura delle riserve** si intreccia con la formazione del bilancio per l'esercizio 2022 a due livelli: da una parte è essenziale aver chiaro quali sono le **caratteristiche intrinseche delle riserve** per indicarle correttamente nel **prospetto del patrimonio netto da inserire nella nota integrativa**, dall'altra è necessario capire **quale posto nella scala "gerarchica" occupa una certa riserva per non commettere errori nel suo eventuale utilizzo**.

Pertanto la questione dell'utilizzo di una certa riserva piuttosto che di un'altra è di particolare attualità in questo periodo storico a causa del fatto che nel 2023 molte società decideranno di fruire della **assegnazione agevolata di immobili ai soci**, andando ad attribuire agli stessi determinate riserve piuttosto che altre: ebbene questa scelta, che sul **piano fiscale appare libera** posto che l'utilizzo prioritario di riserve di utili in luogo di quelle di capitale ([articolo 47, comma 1, ultimo periodo del Tuir](#)) è stato disabilitato dall'[articolo 1 comma 103 della Legge di Bilancio 2023](#) (L. 197/2022), invece sul **piano civilistico** è ancora soggetta a vincoli.

Il principio "immanente" di gerarchia delle riserve

Infatti, va sempre ricordato che la Corte di Cassazione ha sancito, con la **sentenza n. 12347/1999**, l'esistenza e l'operatività nel nostro ordinamento di un **principio chiave**, ancorché non scritto, in forza del quale le prime riserve che vanno utilizzate per l'attribuzione ai soci (ma anche per la copertura di perdite) sono quelle più **disponibili**, il che porta alla conclusione che l'utilizzo di riserve meno disponibili in luogo di quelle più disponibili si traduce nella **nullità della delibera**.

Sul punto la citata sentenza recita:

*"È principio che le disponibilità delle società devono essere **intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberare la destinazione dei soci**; che il*

***capitale sociale** ha un grado di **indisponibilità** maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; e che, pertanto, debbono essere utilizzati, nell'ordine, **prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali** e, da ultimo, il capitale sociale.*

*Quest'ordine, e soprattutto la **posizione finale attribuita all'utilizzazione del capitale sociale**, traggono la loro ragion d'essere dal dato che **il capitale rappresenta il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre** dalla attività di impresa e che non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della società. **Quindi, mira non soltanto alla tutela dei soci, ma anche a quella dei terzi**".*

Proprio perché l'interesse tutelato dalla gerarchia delle riserve è di terzi e non necessariamente dei soci, la delibera assembleare che decidesse l'utilizzo di riserve meno disponibili in presenza di riserve più disponibili si qualificherebbe come una **delibera non semplicemente annullabile**, bensì come **delibera nulla**.

La differenza non è di poco conto poiché la nullità può essere azionata, a norma dell'[articolo 2379 cod. civ.](#) anche da **soggetti terzi rispetto ai soci** e un esempio concreto è quello del creditore sociale che avendo contestato la nullità della delibera ne ottenga la **revoca** dei suoi effetti.

Le riserve indisponibili

Per quanto riguarda le caratteristiche di **disponibilità** o meno di una riserva, il **Codice Civile non propone una analisi sistematica**, bensì per talune riserve sono previste specifiche disposizioni circa l'utilizzo.

Ad esempio, nel caso della **riserva costituita a fronte della valutazione al far value** degli strumenti finanziari derivati ([articolo 2426, punto 11 bis, cod. civ.](#)) il grado massimo di indisponibilità è sancito esplicitamente dalla norma che afferma il **divieto di utilizzo** di detta riserva non solo, e ovviamente, per distribuzione ai soci, ma anche per **copertura perdite**.

Le riserve da rivalutazioni economiche e monetarie

Una riserva certamente più frequentemente esistente nel patrimonio netto è quella da **rivalutazione** dei beni di impresa, il cui grado di disponibilità non è così chiaramente espresso dal legislatore.

Partiamo dal presupposto che **nella classica bipartizione tra riserve di utili e riserve di capitale** le riserve da **rivalutazione** vanno considerate di utili in quanto esse **non sono formate da**

apporti dei soci bensì da utili inespressi o latenti nel bilancio.

Sul grado di **disponibilità** va osservato che la riserva da rivalutazione economica ex [articolo 2423, comma 5, cod. civ.](#) (rivalutazione da eseguirsi nei rari casi in cui la rappresentazione di una certa posta dell'attivo al costo sarebbe incompatibile con il principio di verità) si presenta come **inutilizzabile** per la distribuzione ai soci **se non dopo aver realizzato il bene rivalutato** tramite la vendita o il completamento del processo di ammortamento, ma non è disposto il divieto di utilizzo per copertura perdite.

Diversamente, il **saldo attivo da rivalutazione monetaria** (ultimo caso disposto dal legislatore è quello dell'[articolo 110 D.L. 104/2020](#)) non risulta affatto indisponibile, posto che le norme di rivalutazione monetaria stabiliscono la legittima deroga alla valutazione al costo da cui deriva la **possibilità di utilizzare il saldo attivo non solo per copertura perdite ma anche per distribuzione ai soci** (in questo senso si veda la circolare Assonime 13/2001, par. 14).

La riserva da sovrapprezzo

La **riserva da sovrapprezzo** è trattata in modo esplicito dall'[articolo 2431 cod. civ.](#) che la definisce quale posta di patrimonio netto formata da somme percepite dalla società per aver emesso azioni o quote sopra il valore nominale.

Di regola viene **versata dai nuovi soci** che sottoscrivono aumenti di capitale dovendo corrispondere alla società i valori patenti (utili non distribuiti) e latenti (plusvalenze non iscritte) che sono **insiti nel patrimonio sociale**.

Derivando da un apporto è certamente una **riserva di capitale** che già in sé avrebbe un grado di disponibilità minore degli utili, ma in ogni caso **è la stessa norma sopracitata a specificare una condizione di distribuibilità, cioè l'aver raggiunto la riserva legale il tetto di valore nel rapporto con il capitale sociale**. Resta fermo, a parere di chi scrive, che **una volta raggiunto tale tetto la riserva da sovrapprezzo è sì distribuibile** (oltre che utilizzabile per aumenti di capitale sociale e copertura di perdite) ma solo **in subordine dopo aver distribuito le riserve di utili**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rilevanza fiscale della correzione di errori contabili con alcune incertezze

di Fabio Landuzzi



In un [precedente contributo](#) si è già avuto modo di trattare della semplificazione, a partire dall'**esercizio in corso al 22 giugno 2022** (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022, il c.d. "Decreto Semplificazioni"), che interessa tutte le imprese che applicano il principio di **derivazione rafforzata**, riguardante la gestione ai fini delle imposte sul reddito – Ires ed Irap – della **correzione degli errori contabili** in forza della modifica apportata all'[articolo 83 Tuir](#) nella parte in cui ora prescrive che "(...) **i criteri di imputazione temporale** di cui al terzo periodo **valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili**".

La norma è stata poi oggetto di un intervento in sede di **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022) il cui [comma 273](#) ha disposto che questa disposizione "*opera soltanto per i **soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti***"; questa specifica è certamente utile in quanto è chiaramente volta ad assicurare che la correzione degli errori contabili avvenga in **aderenza ai principi contabili** e non si presti perciò a forme di utilizzo improprio.

Nella **circolare n. 31/2022**, **Assonime** ha compiuto un interessante ed ampio approfondimento, evidenziando nell'occasione anche alcuni **aspetti applicativi** della norma su cui permangono **dubbi**, ma che in alcune circostanze potrebbero avere un potenziale impatto rilevante.

Una prima questione di rilievo riguarda la **tipologia di errore contabile** la cui correzione beneficia di questo nuovo concetto di **competenza fiscale "allargata"** (per usare lo stesso significativo aggettivo utilizzato da Assonime), ovvero: la norma parla espressamente di "**criteri di imputazione temporale**", mentre la nozione di "errore contabile" che ritroviamo nei **principi contabili** è ben **più ampia** potendo comprendere errori commessi nella **quantificazione, qualificazione e classificazione** di componenti di reddito.

La **Relazione illustrativa** che ha accompagnato il provvedimento normativo chiarisce senza ombra di dubbio che la norma vuole **evitare alle imprese** di dover presentare la **dichiarazione integrativa** nel periodo in cui il componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzato, e quindi abbraccia una **casistica assai più ampia** rispetto a quella che sarebbe riferita al solo errore di competenza temporale.

Si propende allora a favore di una **interpretazione estensiva** della norma, tale da abbracciare **ogni tipologia di correzione di errore contabile** che avrebbe altrimenti comportato la presentazione di una dichiarazione integrativa, proprio per **non depotenziare l'effetto semplificatorio** della portata dell'intervento legislativo, a maggior ragione ora che tutto deve comunque svolgersi sotto il **controllo del revisore legale**.

Resta in ogni caso un punto importante che merita un **chiarimento univoco**.

Un secondo punto molto sensibile attiene al **trattamento fiscale da riservare alla posta contabile** rilevata nell'esercizio della correzione dell'errore.

Ci si riferisce al fatto che si potrebbero adottare **due diversi approcci**: il primo, secondo cui si applicherebbe a questa posta contabile lo **stesso trattamento** che avrebbe avuto, ai fini fiscali, nel **periodo d'imposta in cui l'errore venne commesso**; il secondo, invece, secondo cui la posta rilevata per correggere l'errore assumerebbe **rilevanza fiscale nel periodo della sua rilevazione** nelle **condizioni esistenti in quel momento**.

Un esempio può rendere l'idea della differenza fra i due approcci.

Si pensi all'errore consistente nel non aver rilevato per competenza nell'anno 2021 una parte di **interessi passivi**, errore corretto poi nel 2022 semplicemente iscrivendo nel conto economico l'importo di questo componente di reddito; se nel 2021 non vi fosse stata **capienza di interessi attivi e ROL**, seguendo il **primo approccio**, il componente rilevato nel 2022 per correggere l'errore sarebbe allora **non deducibile** ai fini Ires, perché così sarebbe stato nel 2021, anno in cui avrebbe dovuto essere rilevato.

Se invece si seguisse il **secondo approccio**, e nel 2022 vi fosse capienza di interessi attivi o ROL, la posta emersa per la correzione dell'errore **sarebbe deducibile**.

Anche rispetto a questa situazione, sarebbe **auspicabile** che venisse confermata che la **modalità applicativa adeguata è la seconda** fra quelle sopra rappresentate, in quanto è quella veramente rispondente alla **ratio della norma** che intende semplificare la gestione fiscale della correzione degli errori; eventuali **utilizzi abusivi della norma** potrebbero infatti essere legittimamente perseguiti con gli strumenti già previsti dall'ordinamento.

Infine, la **questione ACE**, su cui pende la presa di posizione di cui alla **Relazione illustrativa del D.M. 03.08.2017**, in cui si diceva, appunto, che gli errori contabili **non assumevano rilevanza ai fini ACE** nel periodo della loro correzione, dovendo così **rideterminare il risultato netto**

dell'esercizio rilevante ai fini ACE neutralizzando gli effetti degli errori contabili.

È anche in questo **auspicabile che prevalga un'interpretazione sistematica** della nuova norma tale quindi da far ritenere **superata la posizione** sopra esposta, in modo da consentire che la correzione dell'errore contabile assuma **rilievo anche ai fini ACE** nell'esercizio in cui ne viene data espressione contabile, senza dover ricorrere a esercizi complicati di ricostruzione del risultato.

IVA

Tipo documento TD19 ed estrazione da deposito Iva

di Clara Pollet, Simone Dimitri



La disciplina dei **depositi Iva** è contenuta nell'[articolo 50 bis D.L. 331/1993](#), come modificato dall'[articolo 4, comma 7, D.L. 193/2016](#), convertito con modificazioni dalla L. 225/2016. Le suddette variazioni hanno previsto l'**estensione dell'utilizzo del deposito Iva a tutti i beni**, introducendo **diverse modalità di estrazione** in base alla provenienza dei beni ([risoluzione 55/E/2017](#)).

Con la [risposta 114/E/2023](#) l'Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di gestione di una cessione di beni, **effettuata all'interno di un deposito Iva**, da parte di **soggetto passivo non residente dotato di rappresentante fiscale in Italia**, nei confronti di un **soggetto passivo residente**.

Nelle operazioni in cui sono coinvolti **un soggetto non residente ed un soggetto passivo nazionale**, quest'ultimo assume la **qualità di debitore di imposta**, ossia sullo stesso ricade il compito di **assolvere gli adempimenti Iva**, anche in presenza di un rappresentante fiscale in Italia del soggetto estero. L'ordinamento nazionale attribuisce l'**onere di versare l'Iva** e di **documentare le operazioni** al soggetto avvinto dal vincolo legale più stringente con l'apparato tributario (il soggetto passivo italiano), venendo meno l'intervento del rappresentante fiscale del soggetto non residente.

La norma di riferimento è contenuta nell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) secondo cui ***“gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti”***.

L'Amministrazione finanziaria, per costante prassi, ha applicato la disposizione sopra citata ritenendo che l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da un cedente o prestatore non residente, **senza stabile organizzazione in Italia**, vada **assolta dal cessionario o committente italiano**. Quest'ultimo è **tenuto ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile**, anche se il cedente o prestatore

estero è **dotato di una posizione Iva “leggera” in Italia**, tramite identificazione diretta o con la nomina di un rappresentante fiscale italiano ([risposte ad istanza di interpello 501/2021 e 11/2020](#) e le [circolari 14/E/2010, 36/E/2010](#), quesito n. 31).

Si ricorda inoltre che il documento **emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero** residente nella UE (o extra-UE), per una cessione effettuata **nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, non è rilevante come fattura ai fini Iva** e, al suo posto, occorre richiedere la **fattura emessa direttamente dal fornitore estero** ([risoluzione 21/E/2015](#)).

In altri termini, il rappresentante fiscale non interviene nella documentazione dell'operazione in questione, per la quale sarà sufficiente la **sola fattura emessa dal soggetto estero**, seguita da **integrazione e annotazione effettuata dal soggetto passivo nazionale**. L'eventuale **indicazione della rappresentanza nella fattura del soggetto estero** è utile solo come elemento di completa identificazione dell'operatore.

Il **rappresentante fiscale del soggetto non residente non dovrà registrare l'operazione**, non essendo la stessa ascrivibile alla posizione Iva italiana del cedente e trattandosi di operazione propria del soggetto non residente effettuata con la posizione Iva estera.

Il **soggetto passivo italiano** è tenuto, pertanto, ad effettuare l'integrazione della fattura e la registrazione dell'operazione, con **l'indicazione del motivo di non imponibilità ricollegabile alla disciplina dell'articolo 50 bis D.L. 331/1993**.

La fattura verrà **emessa dal cedente estero in formato analogico**, non essendo previsto l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche in capo ai soggetti non residenti: il cessionario italiano, pertanto, potrà scegliere se **procedere con l'integrazione cartacea o elettronica della fattura ricevuta**.

Qualora decida di procedere con **l'integrazione elettronica**, di fatto **emette un documento autonomo**, utilizzando il **tipo documento TD19** e **codice natura N3.6** (utilizzato per le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond).

In tal caso, il soggetto passivo italiano **assolve contestualmente sia all'obbligo di integrazione (adempimento Iva) che all'onere della comunicazione delle operazioni transfrontaliere**, secondo le modalità disposta dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), in vigore dal 1° luglio 2022.

Nell'ipotesi in cui l'acquirente italiano **decida di procedere con l'integrazione cartacea** – stampando la fattura del fornitore con annotazione sul documento così materializzato – **resta l'obbligo di trasmettere i dati dell'operazione allo Sdl (esterometro)**.

Si ricorda che i soggetti passivi italiani devono trasmettere allo Sdl i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e **ricevute verso e da**

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una **bolletta doganale**, quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**, nonché quelle, perché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi **non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** ai sensi degli [articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972](#).

La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione.

PATRIMONIO E TRUST

La valutazione dell'aliquota nominale del trust estero che consegue esclusivamente redditi finanziari

di Ennio Vial



Come ormai noto, la lettera g sexies) del comma 1 dell'[articolo 44 Tuir](#) prevede che **sono soggetti a tassazione anche i beneficiari italiani di trust esteri opachi**, tuttavia nel rispetto di questi due requisiti:

- il **reddito risulta effettivamente percepito** (tassazione per cassa);
- il **trust estero è considerato paradisiaco** ai sensi dell'[articolo 47 bis Tuir](#) nell'anno di maturazione del reddito.

La [circolare 34/E/2022](#) precisa che, per determinare se il trust è paradisiaco, si deve confrontare il livello di tassazione nominale estero con il 50% del livello nominale di tassazione Ires, ossia la soglia del 12%. Ovviamente, se esaminiamo redditi pregressi si pone il problema di **determinare le aliquote Ires applicabili** nell'anno di riferimento.

Nella circolare è presente il seguente paragrafo che fornisce chiarimenti in merito al caso del **trust che detiene investimenti di portafoglio** che, se gestiti in Italia da parte di un trust residente, sarebbero generalmente soggetti alla **tassazione sostitutiva del 26%**.

L'Agenzia, in particolare, chiarisce che *“Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26 per cento), facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito distribuzione”*.

Purtroppo l'indicazione non brilla per chiarezza. Innanzitutto si pone il problema di capire cosa si intende per **redditi di natura finanziaria**, atteso che il trust non commerciale è assoggettato a tassazione sulle sei categorie di reddito come una persona fisica, ma tra queste

non è contemplata quella dei redditi finanziari che, generalmente, rientrano tra i **redditi di capitale o i redditi diversi**.

Ci si può chiedere se i dividendi ricevuti da una società non negoziata in mercati regolamentati, o il reddito imputato per trasparenza possano essere qualificati come **redditi finanziari**. Supponiamo, quanto meno per ragioni prudenziali, di dare una **risposta positiva**.

Leggendo bene il passaggio della circolare già riportato, si deve **confrontare il livello di tassazione nominale estero** *“con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta”*.

Emerge da subito il dubbio che **il confronto vada fatto considerando l'aliquota del 26%** in luogo di quella Ires del 24%.

La tesi non è tuttavia accettabile in quanto le aliquote da considerare sono quelle *“vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26 per cento), facendo sempre riferimento al **momento della produzione del reddito distribuzione**”*. Poiché il riferimento al 26% non appare assoluto in quanto, se si trattasse di titoli di Stato Comunitari, si dovrebbe valutare il 12,5%, dobbiamo concludere che **l'aliquota del 26% non può essere presa come riferimento**.

Poiché in Italia i dividendi percepiti dalla società non quotata ed il reddito imputabile nel quadro H scontano in capo al trust ente non commerciale opaco l'Ires al 24%, ma non sono soggetti a **tassazione sostitutiva**, la casistica dovrebbe essere **esclusa**.

A questo punto possiamo ragionevolmente affermare che **la società non detiene esclusivamente redditi finanziari** confrontabili per cui l'unica aliquota da confrontare dovrebbe essere l'Ires al 24%.

Ad ogni buon conto, qualora per motivi prudenziali decidessimo di **usare la soglia del 26%** per i **redditi da investimenti di portafoglio**, dovremmo chiaramente **escludere i dividendi ed il quadro H per i quali dovremmo considerare la soglia del 12%**.